

ORDINANZA SINDACALE n. 3 del 10 gennaio 2021

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 5 comma 1 Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n 5 del 8 gennaio 2021.

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l'altro,

prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»" pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 03 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2020;

VISTA la conseguente intesa sancita dalla Conferenza unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in merito al documento inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020- 2021», come trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19" disponendo che "Ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata";

RICHIAMATO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2020, circa l'adozione di "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)";

CONSIDERATO che le disposizioni previste con Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e con Decreto Legge, 18 dicembre 2020 n.172, sono state improntate al contenimento e alla mitigazione dell'epidemia, in tutto il territorio nazionale, prevedendo, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche, prevenendo occasioni di assembramento e di contatto interpersonale;

VISTO il DPCM 3 dicembre 2020 ha fissato nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 15 gennaio 2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 0/8 gennaio 2021: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia. (21A00123) (G.U. Serie Generale, n. 6 del 09 gennaio 2021) "
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, alla Regione Sicilia si applicano le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 e in particolare l'art 2, comma 4 lettere b) e c) c):

- b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- 5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, a eccezione di quelle di cui all'art. 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n 5 dell'8 gennaio 2021: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 della Regione Siciliana e in particolare l'art 5 (Misure comunali di contenimento): 1. Al fine di limitare le occasioni di assembramento, i Sindaci possono disporre le ulteriori misure limitative, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, nonchè consentire agli esercizio commerciali l'orario continuato, ovvero adottare ulteriori misure per regolamentare durante il periodo dei saldi stagionali l'accesso agli esercizio commerciali;

VISTA la relazione del Comitato tecnico- scientifico della Regione Siciliana secondo cui, a far data dal mese di gennaio "si può notare un nuovo incremento dei casi, con un aumento rispetto ai sette giorni precedenti, del 36,25% e la Sicilia si colloca al decimo posto come incidenza di periodo con un tasso di 14,22/10000 abitanti" e ...omississ...ed è in constante crescita da alcune settimane;

RITENUTO alla luce di quanto sopra di dover adottare ulteriori misure per il contenimento del contagio, fatte salve le facoltà per le singole attività commerciali, ivi incluse quelle ritenute essenziali e necessarie e che continuano ad operare con gli orari e le modalità previsti dalle normative sopra richiamate;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTI

L'art. 32 della Costituzione;

L'art. 32 della L. 23/12/1978 n 833

L'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;

L'art. 50, comma 5, del TUEL, approvato con D.Lgs. del 18/08/20000, n. 267, ai sensi del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali".

ORDINA

- 1. <u>Dal 11 al 24 gennaio 2021</u>, salvo diverse disposizioni da assumersi in seguito, <u>dalle ore 17:00 e fino alle ore 05:00</u> le seguenti strade e piazze sono da considerarsi chiuse al pubblico, salvo che per l'accesso ad esercizi commerciali e attività imprenditoriali e professionali, o per raggiungere la propria abitazione:
 - Piano Baele
 - Piazza Caio Duilio
 - Via Giacomo Medici
 - Marina Garibaldi, dalla Via F. Crispi e sino alla Chiesa di Santa Maria Maggiore
 - Via Cristoforo Colombo
 - Via Cumbo Borgia
 - Piazza Duomo
 - Piazza Roma
 - Piazza San Papino
 - Via Umberto I
 - Via Domenico Piraino
 - Piazza Perdichizzi
 - Piazza Peppino Impastato
 - Via Ciantro (Campi Basket e vicinanze Strutture Sportive)
- 2. In tutte le zone di cui sopra è comunque concesso il transito veicolare per le finalità di cui al punto 1) nonché il transito veicolare senza sosta.
- 3. E' concesso l'orario continuato agli esercizio commerciali onde garantire una più adeguata regolamentazione, evitando potenziali assembramenti, per l'accesso durante il periodo dei saldi stagionali.

4. Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020.

DISPONE

Che la Polizia Locale esegua i controlli per il rispetto della presente ordinanza; L'invio di copia della presente Ordinanza al Corpo di Polizia Locale e alle Forze di Polizia operanti sul territoriO, ed a Sua Eccellenza il Prefetto di Messina.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia dal 11 gennaio 2021 fino al 24 gennaio 2021.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e nell'Albo Pretorio on-line.

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina
- Compagnia Carabinieri di Milazzo
- Comandante Guardia di Finanza di Milazzo
- Corpo di Polizia Locale di Milazzo
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina

- ASP Messina - Commissario Territoriale Emergenza Covid Asp Me.

IL/SINDACO
Dott. Giuseppe Midili